



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0006/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0274/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Giammaria Camici - Componente
Daniela Nardo - Componente
Nicola Ruggiero - Componente
Carlo Purificato - Componente
Luca Voglino - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31592/882pf25-26/GC/blp, depositato il 4 giugno 2026, nei confronti della società SS Juve Stabia Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato il 4 giugno 2026, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

- la società S.S. JUVE STABIA S.R.L., per rispondere a titolo di responsabilità propria, per violazione del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro, approvato dall'Assemblea di Lega in data 12/06/2023 e pubblicato con C.U. della Lega Pro n. 287/L del 14.06.2023, segnatamente per violazione degli artt. 1.1 (che prevede *“Nella domanda di ammissione al Campionato Serie C è contenuta la dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso di promozione alla Serie B e/o ammissione alla lega superiore: tale obbligazione mutualistica vincola la Società sportiva associata per le tre stagioni sportive successive, sempre che la stessa rimanga nell'organico della Serie B o della Serie A”*), 1.2 (che prevede *“Gli importi trattenuti dalle Leghe superiori, a fronte della indicata minore contribuzione alle Società neopromosse, sono, così come previsto dal vigente Statuto, entrate della Lega Pro e ammontano ad € 516.456,90 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione al primo posto del girone di appartenenza e ad € 774.685,35 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione dopo la disputa dei Play Off, ovvero in qualsiasi altro caso di ammissione alla lega superiore”*) e 1.3 (che prevede che *“L'ammontare complessivo delle somme dovute per mutualità di sistema sarà versato alla Lega Pro in due tranches di uguale importo, la prima entro il 30 dicembre e la seconda entro il 30 giugno della stagione sportiva successiva”*), in relazione all'impegno assunto dalla società sportiva con la dichiarazione di espressa accettazione prevista, per la stagione sportiva 2023/2024, dal Sistema Licenze Nazionali della Lega Pro 2023/24, Titolo I, paragrafo I, lett. D, n. 3, per non aver provveduto al versamento, entro il 30 dicembre 2025, o comunque entro il termine del 31 marzo 2026 così come richiesto dalla società, della prima tranche, pari ad euro 258.228,45, del contributo annuale di mutualità.

La fase istruttoria

Con comunicazione in data 4 marzo 2026, la Presidenza della Lega Pro portava a conoscenza della Procura Federale l'intervenuto accertato inadempimento, da parte della società S.S. Juve Stabia S.r.l., della specifica obbligazione mutualistica prevista dal codice di autoregolamentazione approvato dall'Assemblea delle Società di Lega Pro in data 12.06.2023 e richiamato dal Titolo I, paragrafo I, lett. D), numero 3 del Sistema Licenze Nazionali per la stagione sportiva 2023/2024 (a mente del quale le società professionistiche avevano l'obbligo di *“depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico...”*).

La comunicazione della Lega Pro evidenziava che nella domanda di ammissione, ogni società prendeva atto ed accettava che, in caso di conseguimento della promozione alla serie superiore al termine della stagione, la stessa, in ciascuna delle tre stagioni sportive successive e sempre che fosse rimasta nell'organico della Lega superiore, avesse diritto ad una minore contribuzione, dovendo essere versato alla Lega Pro, per mutualità di sistema, euro 516.456,90 a stagione nel caso di promozione a seguito di



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

vittoria del girone di regular season, ed euro 774.685,35 a stagione in caso di promozione all'esito della disputa dei Play Off.

Tale normativa sarebbe stata quindi riprodotta all'interno del codice di autoregolamentazione approvato dall'Assemblea delle Società di Lega Pro in data 12.6.2023.

In particolare, l'art 1.2 avrebbe precisato l'ammontare di detta contribuzione per ciascuna stagione sportiva ed avrebbe stabilito che la stessa costituiva, come previsto dallo Statuto, "entrata della Lega Pro".

Il successivo art. 1.3 avrebbe indicato i termini entro i quali le somme dovute per mutualità di sistema dovevano essere versate, direttamente alla Lega, in ciascuna delle tre stagioni sportive successive (*"L'ammontare complessivo delle somme dovute per mutualità di sistema sarà versato alla Lega Pro in due tranches di uguale importo, la prima entro il 30 dicembre e la seconda entro il 30 giugno della stagione sportiva successiva"*).

Sulla base delle predette disposizioni la Lega, con comunicazioni via mail rispettivamente del 2.12.2025 e del 12.01.2026 avrebbe fatto presente alla società sportiva (onerata dell'obbligazione mutualistica) l'obbligo di provvedere al versamento della prima tranche di mutualità entro il termine fissato (30.12.2025).

Alla data del 3.3.2026 tutte le società onerate militanti nella Lega superiore, avrebbero provveduto al versamento ad eccezione della S.S. Juve Stabia S.r.l., la quale riscontrava il sollecito in data 26.02.2026 trasmettendo una nota degli amministratori giudiziari della società sportiva nella quale veniva richiesto un differimento di pagamento alla fine di marzo 2026.

L'indagine della Procura Federale, espletata previa acquisizione dei Fogli censimento acquisiti dalla Lega Serie B via e-mail in data 18.3.2026, delle Visure Camerali della società sportiva con aggiornamento alle iscrizioni 20.2.2026 e sulla base dell'audizione in data 31.3.2026 dell'amministratore giudiziario della S.S. Juve Stabia S.r.l, dott. Salvatore Scarpa (il quale rappresentava di essere stato nominato amministratore giudiziario, unitamente al dott. Mario Ferrara, da parte del Tribunale di Napoli nell'ottobre 2025 - ex art. 34, D.lgs. n. 159/2011), si concludeva in data 28 Aprile 2026 con la disposizione dell'archiviazione ex art.122 CGS.

A sostegno del provvedimento di archiviazione il Procuratore Federale rappresentava che la società di calcio risultava amministrata da Organi statali – a far data dall'ottobre 2025 - nell'ambito di una procedura antimafia presieduta da un Giudice delegato all'uopo nominato e, dunque, da soggetti terzi ed estranei all'ordinamento federale. L'obbligazione di pagamento della mutualità in favore della Lega Pro, oggetto della segnalazione, sarebbe pertanto maturata, per la prima scadenza del 31.12.2025, quando la società di calcio era già sottoposta ad amministrazione giudiziaria, con la conseguenza che i legali rappresentanti della Juve Stabia, tesserati per la FIGC, non avevano, a quella data e da tempo, alcun potere di adempiere.

Veniva inoltre considerato che in sede di indagini emergeva che gli amministratori giudiziari, nel mese di febbraio 2025, avevano concordato con la Lega Pro una dilazione del pagamento fino alla fine del mese di marzo 2026 e che il 30 marzo 2026 la procedura aveva subito un pignoramento di circa 740 mila euro con il conseguente blocco dei conti correnti intestati alla Juve Stabia per c.d. fine provvista e che alcuni importi erano stati pignorati anche presso la Lega di B, ove attualmente milita la società di calcio.

Con provvedimento in data 4.5.2026, il Procuratore Generale dello Sport non condivideva la decisione assunta dalla Procura Federale e dopo aver evidenziato che l'esonero da responsabilità della società sportiva si sarebbe posto in contrasto con i rigidi principi espressi dalla norma sanzionatoria, posti a tutela dell'intero movimento, invitava il Procuratore Federale a voler esercitare l'azione disciplinare.

In data 11.5.2026 veniva conseguentemente formulata la Comunicazione di Conclusione Indagini, con la quale veniva contestato alla S.S. Juve Stabia S.r.l. il mancato rispetto dell'obbligazione mutualistica nei confronti della Lega Pro.

La società sportiva, tramite il patrocinio dell'Avv. Alessandro Di Dato del Foro di Napoli, acquisiva copia degli atti del procedimento disciplinare e con memoria depositata in data 19.5.2026, contestava l'ipotesi di responsabilità disciplinare prospettata nell'Avviso di Conclusione Indagini, evidenziando, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di audizione dall'amministratore giudiziario, dott. Salvatore Scarpa, che alla scadenza dell'obbligazione mutualistica per euro 258.228,45 (30.12.2025, successivamente prorogata al 31.3.2026), l'amministrazione giudiziaria non aveva materialmente potuto dare corso ai previsti versamenti per eventi esterni che avevano inciso significativamente sulla disponibilità di liquidità da parte della procedura, segnatamente plurime iniziative esecutive tra cui un pignoramento di importo molto rilevante, indicato in atti in circa euro 740.000,00, tale da determinare il blocco dei conti correnti societari.

La difesa della S.S. Juve Stabia S.r.l. rilevava inoltre che nel maggio 2026, la società era stata destinataria di un ulteriore decreto del Tribunale di Napoli con il quale veniva disposto – in applicazione dell'art.34, comma 7, D.Lgs. n.159/2011 – il sequestro della totalità delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale (provvedimento reso necessario in ragione dell'intervenuta cessione, da parte del socio americano, dell'intera partecipazione sociale al valore simbolico di euro 1,00 in favore di una società di recente costituzione), con conferma degli amministratori giudiziari già nominati dall'originario decreto del Tribunale di Napoli n.195/2025 del 13.10.2025.

Sulla base del riferito quadro fattuale, la difesa della società sportiva rappresentava che l'intervenuta sterilizzazione dei poteri gestori in capo alla proprietà e il trasferimento dell'amministrazione nella mano pubblica renderebbe la vicenda disciplinare del tutto peculiare.

Premesso che la contestazione formulata dalla Procura Federale sarebbe stata sollevata esclusivamente nei confronti della società sportiva a titolo di responsabilità propria e non già nei confronti degli amministratori proprio in ragione dell'intervenuta sottomissione dell'ente alla misura di prevenzione prevista dal Codice Antimafia, l'addebito disciplinare dovrebbe essere ricondotto ad una ipotesi di responsabilità sostanzialmente oggettiva, in quanto privo di un collegamento causale con una condotta



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

imputabile all'apparato gestionale della società.

Secondo la difesa della società deferita, nessuna responsabilità disciplinare potrebbe essere invero ipotizzata, atteso che la gestione societaria nell'ambito della quale era maturato il mancato rispetto del termine federale, risultava svolta da un'amministrazione di natura pubblica, come tale orientata, con la supervisione dell'autorità giurisdizionale, al rispetto obiettivo delle regole di buona amministrazione, senza che il mancato pagamento tempestivo dell'obbligazione mutualistica possa essere quindi ricondotto a finalità di indebito vantaggio sportivo.

Sotto un diverso profilo, la circostanza che l'amministrazione della società sia stata preclusa agli organi gestori ed affidata ad un'amministrazione giudiziaria avrebbe da un lato privato la proprietà del potere di disporre in autonomia le risorse necessarie per rispettare le scadenze federali, dall'altro avrebbe imposto una gestione eteronoma da ritenere del tutto eccezionale, determinando in concreto una condizione di impossibilità oggettiva, da qualificare in termini di forza maggiore, del rispetto integrale degli obblighi federali.

Dopo aver domandato, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione disciplinare rapportata alla minima afflittività in ragione del livello minimale di offensività concreta delle condotte imputabili alla società sportiva, la difesa rappresentava l'intendimento di provvedere al pagamento della somma mutualistica entro il 30.6.2026 e veniva pertanto domandato un termine per consentire, in un quadro di trasparenza proprio di un'amministrazione giudiziaria, il versamento del dovuto.

La Procura Federale, alla luce della complessiva istruttoria, disponeva il deferimento della società sportiva con atto depositato in data 5 Maggio 2026.

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l'udienza di trattazione del 2 luglio 2026.

Il contraddittorio processuale risulta regolarmente incardinato. Sia l'atto di deferimento, sia l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione risultano regolarmente portati a conoscenza della parte deferita con avviso recapitato via "pec" presso il domicilio digitale eletto successivamente alla comunicazione di conclusione indagini, come da documentazione agli atti del fascicolo d'ufficio.

La società S.S. Juve Stabia S.r.l., successivamente alla ricezione dell'atto di deferimento e dell'avviso di fissazione dell'udienza, non ha svolto ulteriore attività difensiva.

Il dibattimento

All'odierna udienza del 2 luglio 2026 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Alessandro D'Oria. In rappresentanza della S.S. Juve Stabia S.r.l. è comparso l'Avv. Alessandro Di Dato.

L'Avv. Alessandro D'Oria si è riportato all'atto di deferimento e ha concluso domandando l'irrogazione, nei confronti della società deferita, della sanzione di euro 26.000,00 (veniseimila/00) di ammenda.

L'Avv. Alessandro Di Dato ha diffusamente riepilogato le eccezioni già formulate nella memoria depositata in sede istruttoria e ha concluso domandando il proscioglimento della Juve Stabia, in via subordinata l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale.

La decisione

Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale è obiettivamente emerso che la S.S. Juve Stabia S.r.l. non ha provveduto, entro la scadenza del 30.12.2025, successivamente prorogata al 31.3.2026, al pagamento dell'obbligazione mutualistica per euro 258.228,45 in favore della Lega Pro.

In violazione del C.U. della Lega Pro n. 287/L del 14.06.2023, segnatamente gli artt. 1.1 (che prevede *"Nella domanda di ammissione al Campionato Serie C è contenuta la dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso di promozione alla Serie B e/o ammissione alla lega superiore: tale obbligazione mutualistica vincola la Società sportiva associata per le tre stagioni sportive successive, sempre che la stessa rimanga nell'organico della Serie B o della Serie A"*), 1.2 (che prevede *"Gli importi trattenuti dalle Leghe superiori, a fronte della indicata minore contribuzione alle Società neopromosse, sono, così come previsto dal vigente Statuto, entrate della Lega Pro e ammontano ad € 516.456,90 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione al primo posto del girone di appartenenza e ad € 774.685,35 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione dopo la disputa dei Play Off, ovvero in qualsiasi altro caso di ammissione alla lega superiore"*) e 1.3 (che prevede che *"L'ammontare complessivo delle somme dovute per mutualità di sistema sarà versato alla Lega Pro in due tranches di uguale importo, la prima entro il 30 dicembre e la seconda entro il 30 giugno della stagione sportiva successiva"*), in relazione all'impegno assunto dalla società sportiva con la dichiarazione di espressa accettazione prevista, per la stagione sportiva 2023/2024, dal Sistema Licenze Nazionali della Lega Pro 2023/24, Titolo I, paragrafo I, lett. D, n. 3.

I fatti, nella loro materialità, risultano comprovati dalle evidenze documentali agli atti del fascicolo processuale e non hanno



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

formato oggetto di contestazione da parte della società deferita, la quale ha formalmente ammesso il mancato adempimento dell'obbligo previsto dalla normativa federale.

Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n.16/2023 – 24; id., n. 194/2025-2026; CFA, SSUU, n.103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall'ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle Società rilevanti nell'ambito delle attività federali, trova fondamento nell'esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall'altro, di salvaguardare la *par condicio* tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle Società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.

Ne discende che il puntuale rispetto delle scadenze rilevanti nell'ordinamento federale non costituisce un mero adempimento formale, bensì un presidio essenziale dell'ordinato svolgimento delle competizioni sportive, sicché ogni loro inosservanza si pone in diretto contrasto con le finalità di tutela dell'equilibrio economico-finanziario del sistema e della parità concorrenziale tra le società partecipanti.

In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.

Nel caso di specie, la violazione dei rigidi precetti federali è evidente, così come è evidente la loro addebitabilità in termini di responsabilità propria alla società S.S. Juve Stabia S.r.l.

Il Tribunale ritiene che non possa trovare accoglimento la tesi difensiva concernente la prospettata ricorrenza, nella fattispecie all'esame, di una situazione di forza maggiore, tale da escludere la responsabilità della società deferita per l'acclarato inadempimento di specifici obblighi federali.

Sul punto, giova osservare in termini generali che “*Forza maggiore e caso fortuito sono pacificamente qualificati come circostanze oggettive ed imprevedibili o tali da essere, ancorché prevedibili, non evitabili poiché indipendenti dalla volontà del soggetto agente e, così, al di fuori della sfera di controllo di quest'ultimo e per esso invincibili.*” (CFA Sez. Unite n. 40/2024-2025).

Deve trattarsi, in particolare “*di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, cioè da causa obiettiva estranea alla volontà del debitore*” (CFA, Sez. Unite decisione n. 12/2024-25).

Qualora una tale forza maggiore non sia configurabile, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell'aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che “*la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento* (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024)” (così, la già citata CFA, Sez. Unite n. 12/2024-2025).

In definitiva, secondo i rigorosi parametri applicati dalla giustizia sportiva nella valutazione sulla sussistenza di una causa di forza maggiore, “*...l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento impongono l'assenza di qualsivoglia elemento soggettivo che possa avere inciso sul verificarsi del fatto antiggiuridico, poiché sovrastato da una forza esterna tale da eliminare la possibilità di autodeterminazione del soggetto*” (CFA, Sez. Unite n. 29/2025-2026).

Nel caso di specie, la S.S. Juve Stabia S.r.l. non ha allegato né provato situazioni tali da poter essere ricondotte alla nozione di forza maggiore, nei termini sopra esposti, non potendo essere qualificata tale la sopravvenienza di procedure esecutive nei confronti della società sportiva, evidentemente insuscettibili di essere disarticolati dall'ambito interno della sua sfera giuridica e valutati quali cause esterne insuscettibili di controllo.

La difesa ha fatto riferimento alla ricorrenza di una situazione eccezionale, connotata dall'intervento dell'Autorità Giudiziaria e dall'assoggettamento della società all'amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs 159/2011. Tale situazione avrebbe inciso sulla piena capacità operativa e finanziaria della società, a ragione essenzialmente della circostanza del venir meno del supporto finanziario della proprietà.

Sul punto, è appena il caso di evidenziare che la mera sottoposizione all'amministrazione giudiziaria non integra, di per sé sola, una ipotesi di forza maggiore, tale da scriminare il mancato pagamento dei pagamenti dovuti alle scadenze federali.

Ed invero, la misura in questione risponde essenzialmente alla finalità di “bonifica” dell'impresa dal pericolo di “infiltrazioni mafiose” ex art. 34 d.lgs n. 159/2011, ma lascia fermi gli obblighi federali di corretta gestione economico-finanziaria incombenti sulla società calcistica che ne viene attinta, la quale deve diligentemente attivare, per tempo, tutte le iniziative necessarie ad onorare le scadenze federali.

Tutto ciò a maggior ragione nell'ipotesi, come quella all'esame, di una scadenza successiva all'adozione della misura (la scadenza qui contestata attiene, in particolare, al 30 dicembre 2025, a fronte di misura disposta a carico della S.S. Juve Stabia S.r.l. con decreto del 13 ottobre 2025).

Del resto, il permanere degli obblighi federali di corretta gestione economico-finanziaria si giustifica appieno alla luce del fatto che la società calcistica, per quanto sottoposta ad amministrazione giudiziaria, continua a far parte “attiva” di un sistema basato, per quanto già visto, sulla necessità di salvaguardia dell'equilibrio economico-complessivo e della parità concorrenziale tra le società partecipanti.

In definitiva, pur in presenza di un provvedimento di amministrazione giudiziaria, per ritenere scriminato l'omesso adempimento dei perduranti obblighi di pagamento, sarebbe necessaria la ricorrenza, adeguatamente dimostrata, di situazioni del tutto eccezionali ed imprevedibili, tali da annullare completamente la volontà del debitore (in termini, CFA, Sez. Unite n. 29/2025-2026, la quale, nella fattispecie sottoposta al proprio esame, ha valorizzato la riconosciuta stabilità delle infiltrazioni mafiose ed il radicato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

condizionamento sulle attività societarie).

Tale situazione, per quanto sopra esposto, non ricorre e comunque non risulta provata nel caso di specie.

Resta conseguentemente confermata la responsabilità della società deferita, a titolo di responsabilità “propria”, in quanto collegata alla violazione di obblighi specifici, direttamente gravanti sulla società in ordine ai comportamenti contestati in questa sede, in ragione delle previsioni puntualmente indicate nell’odierno atto d’incolpazione.

Venendo al trattamento sanzionatorio, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale, la sanzione nei confronti della società sportiva può essere ragionevolmente limitata all’ammenda per euro 10.000,00 (diecimila/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società SS Juve Stabia Srl la sanzione di euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

I RELATORI

Gaetano Berretta

Luca Voglino

IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella

Depositato in data 9 luglio 2026

IL SEGRETARIO

Marco Lai